



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 273 DEL 08-08-2025

Oggetto: 15 AGOSTO 2025 - 82 PALIO MARINARO DELL' ARGENTARIO, DIVIETO DI VENDITA DI BOTTIGLIE DI VETRO E DI LATTINE - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO URBANO DI PORTO S. STEFANO

IL SINDACO

VISTO che venerdì 15 agosto 2025 avrà luogo in Porto S. Stefano l' "82° PALIO MARINARO DELL'ARGENTARIO", manifestazione che richiama un gran numero di spettatori;

CONSIDERATO che in precedenti simili manifestazioni si è osservato che bottiglie e involucri di vetro sono stati usati come armi di offesa e, comunque, usati in modo improprio, oltre ad essere abbandonati e frantumati sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che il comportamento sopra descritto provoca un danno all'immagine del Promontorio Argentario con la necessità di prevenire e contrastare tali situazioni di degrado e sciatteria;

RITENUTO di dover emettere durante lo svolgimento degli spettacoli sopra indicati un divieto di vendita di bevande ed alimenti forniti in bottiglie di vetro;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017;

VISTE le Direttive del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19-06-2017 e del 28-07-2017;

VISTI gli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 152 del 03-04-2006 che detta "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

CONSIDERATO che, in sede di Riunione Tecnica convocata presso la Questura di Grosseto venerdì 8 agosto 2025, ai fini della pianificazione dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, da effettuare in occasione delle manifestazioni previste per l' "82^ EDIZIONE DEL PALIO MARINARO DELL'ARGENTARIO", le rappresentanze delle Forze di Polizia

presenti hanno espresso preoccupazione circa l'alto numero di soggetti in stato di ebbrezza alcolica partecipanti ai cortei delle passate edizioni, oltre a numerosi interventi da parte del personale sanitario e dispiego di ambulanze per il trasporto di persone al pronto soccorso;

RITENUTO necessario estendere a tutta la giornata del 15 agosto 2025 il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nel centro urbano di Porto S. Stefano;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

In occasione dell'“82^a EDIZIONE DEL PALIO MARINARO DELL'ARGENTARIO” che si disputerà in data 15 agosto 2025:

- nel centro urbano di Porto Santo Stefano, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, è fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, di vendere in bottiglie di vetro e lattine bevande di qualsiasi genere;
- dalle ore 15.30 alle ore 24,00 è fatto inoltre divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche ed alcoliche, compresa la birra; da tale divieto sono escluse le somministrazioni all'interno e nelle pertinenze degli esercizi pubblici per l'esclusivo consumo sul posto.

E' infine vietato il possesso e l'introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle vie interessate dal passaggio dei CORTEI DEI RIONI, nelle vie interessate dal passaggio del CORTEO DELL'ENTE PALIO MARINARO, nei luoghi che affacciano sullo “STADIO DEL TURCHESE”, tratto di mare dove si svolge la gara remiera, e precisamente: Via Civinini, Via del Molo, Via e Parcheggio Jacovacci, Piazzale dei Rioni, Piazza V. Emanuele, Via Sordini, Corso Umberto e Lungomare dei Navigatori.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in relazione al TUEL n. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/81.

La violazione al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 650 C.P..

Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- o entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- o entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 08-08-2025

IL SINDACO
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.